Università degli Studi di Messina
Prot N. 3391
Del 18 / 01 / 2011
Tit./Cl. V / 5 - Partenza
Decreti n. 104 / 2011

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

IL RETTORE

VISTO L'art. 9 del D.L. del 01/10/73 n° 580, convertito con modificazione nella Lg. n° 766 del 30/11/73 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA La Legge 14 ottobre 1974, n° 525 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge del 28.6.1977 n° 394;

VISTO Il D.L. 16 gennaio 1978 n° 10 convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 1978 n° 46;

VISTA La Legge 21 febbraio 1980 n° 28;

VISTO Il D.P.R. dell'11 luglio 1980 n° 382, ed in particolare gli artt.94 e 99;

VISTO Il D.P.R. 10 marzo 1982 n°162;

VISTA La Legge 9 maggio 1989 n°168;

VISTO Il D.L. 21 aprile 1995 n° 120 convertito nella L. 21 giugno 1995 n°236;

VISTA La L.R. n° 20 del 25/11/2002;

VISTI I DD.AA. n° 868/17 del 14/10/2003 e n° 310/17 del 04/05/2005;

VISTI I Decreti Ministeriali n° 509 del 3/11/1999 e n° 270 del 22/10/2004;

VISTO Il D.M.4 agosto 2000;

VISTO Il D.M 28 novembre 2000;

VISTO Il D.M. 2 aprile 2001;

VISTO Lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina emanato con D.R. del 10 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 119 del 24 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO Il Regolamento generale d'Ateneo;

VISTE Le delibere del Senato Accademico adottate nelle adunanze del 25 Ottobre 1997 e del 30 Ottobre 1997;

VISTO il Regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo aggiornato con D.R. n.2109 del 27.05.2008;

VISTO Il D.R. n. 1129 del 30 ottobre 1997 con il quale è stato emanato il regolamento di prima applicazione dello Statuto dell'Ateneo;

VISTA La lg. n° 240 del 30.12.2010

CONSIDERATO Che è necessario procedere, ex art. 4 del Regolamento Generale d'Ateneo, alla nomina della Commissione Elettorale, avendo la precedente concluso il proprio mandato;

DECRETA

Art. 1

Le elezioni delle rappresentanze degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione dell'Università, al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., ai Consigli di Facoltà, ai Consigli dei Corsi di Studio magistrali e di primo livello, al C.S.A.S.U., e del rappresentante dei Dottorandi e Specializzandi in seno al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. si svolgeranno secondo il seguente calendario:

a) per il Consiglio di Amministrazione dell'Università e dell'E.R.S.U.: nei giorni **1, 2 e 3 marzo 2011** per il biennio finanziario 2011/2012;

b) per i restanti Organi e per il C.S.A.S.U., **nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011** per il biennio accademico 2010/2011 - 2011/2012;

Tali rappresentanze, tuttavia, resteranno in carica sino alla costituzione dei nuovi organi collegiali previsti, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, comma 9, della Lg. n° 240/2010 (Legge Gelmini);

Le elezioni si svolgeranno col sistema e le modalità previste dalle disposizioni legislative sopra citate e dalle norme regolamentari d'Ateneo relative alle elezioni studentesche.

Art. 2

Il Consiglio degli Studenti, Organo unitario di rappresentanza degli stessi, è composto da n. 2 (due) studenti per ogni Facoltà eletti dai rappresentati degli studenti nell'ambito di ciascun Consiglio di Facoltà.

Art. 3

La Commissione Elettorale,ai sensi dell'art. 4 del Regolamento generale d'Ateneo, è così composta:

1. Prof. Francesco Astone (Presidente - Delegato del Rettore);
2. Dott.ssa Maria Iolanda Ordile (Delegato del Direttore Amm.vo);
3. Prof. Giovanni Moschella (Componente);
4. Prof. Carlo Busacca (Componente);
5. Prof. Corrado Rizzo (Componente);
6. Dott.ssa Nunziata Radesi (Componente).
7. Signor Luca Panzalorto (Componente studente)

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla Dott.ssa Maria Iolanda Ordile.

Art. 4

Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno affissi presso i locali dell'Ufficio procedure Elettorali e pubblicati sul sito internet dell'Università (www.unime.it/ufficioelettorale) giorno **25.1.2011.**

Eventuali ricorsi di rettifica ai suddetti elenchi, previamente assunti al protocollo dell'Ateneo, dovranno essere inoltrati **entro e non oltre le ore 12:00 del 31.1.2011**, alla Commissione Elettorale presso l'Ufficio Procedure Elettorali dell'Ateneo.

Art. 5

Gli studenti dell'Università degli Studi di Messina, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento d'Ateneo per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali, dovranno eleggere:

- **n° 3 (tre) rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione d'Ateneo;**
- **il 15% dei rappresentanti degli studenti in rapporto al numero complessivo del personale docente e tecnico-amministrativo per ciascuna delle Facoltà e per ciascuno dei Corsi di Studio attivati nell'Ateneo;**
- **n° 4 (quattro) rappresentanti in seno al Senato Accademico;**
- **n° 2 (due) rappresentanti in seno al C.S.A.S.U. .**

Ciascun elettore potrà esprimere **una sola preferenza** nelle votazioni per l'elezione dei rappresentanti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione dell'Università e del C.S.A.S.U. e **tre preferenze** per i rappresentanti in seno ai Consigli di Facoltà e ai Consigli dei Corsi di Studio.

Gli studenti dell'Università degli Studi di Messina, conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia ed in particolare dall'art. 10 della L.R. n 20 del 25/11/2002, dovranno eleggere **n° 3 (tre) rappresentanti** in seno al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. e possono esprimere **una sola preferenza**.

I Dottorandi e gli Specializzandi dell'Università degli Studi di Messina dovranno eleggere, così come previsto dalla Legge Regionale n 20 del 25/11/2002, un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. e possono esprimere **una sola preferenza**.

Le liste dei candidati al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione dell'Università e dell'E.R.S.U., ai Consigli di Facoltà ed al C.S.A.S.U., redatte, in ordine alfabetico, su carta e su supporto magnetico (Cd- rom) formato excel, distinte per ciascuna elezione e contrassegnate da un simbolo, unitamente all'elenco dei sottoscrittori di lista, dovranno essere depositate presso l'Ufficio Procedure Elettorali dell' Ateneo, **entro le ore 12:00 del 4.2.2011** rispettando i seguenti campi e caratteri:

<< COGNOME>> - << Nome>> - << data di Nascita>> - << luogo di nascita>> - << Indirizzo>> - << Telefono>> - <<Matricola>> - << Facoltà>> - <<Corso di studio>> - << Anno di corso>>.

I candidati ai Consigli di Corso di Studio devono presentare auto-candidatura, compilando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Elettorale, **entro le ore 12:00 del 4.2.2011.** La Commissione Elettorale provvederà, successivamente, elencando i nominativi dei candidati in ordine strettamente alfabetico, a formare una lista unica per ciascun Corso di Studio.

Art. 6

In caso di cumulo di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 47 dello Statuto e dell'art.7, comma 5 del Regolamento per le Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti, l'interessato dovrà presentare dichiara-

zione di opzione **nel termine di 48 ore dalla proclamazione dei risultati delle elezioni all'Ufficio Procedure Elettorali.**

Art. 7

Con successivo Decreto Rettorale sarà disposta la sospensione dell'attività didattica al fine di favorire l'affluenza alle urne;

Art. 8

Le operazioni di voto avranno luogo nell'unica sede di Messina secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla Commissione Elettorale.
Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi per gli elettori.

Art. 9

Sono costituiti, per facilitare l'affluenza degli aventi diritto al voto, seggi elettorali nel Polo Papardo, Polo Annunziata, Polo Centrale e Polo Policlinico; con successivo Decreto Rettorale si procederà alla specifica individuazione del numero e dell'esatta ubicazione dei seggi elettorali nei vari Poli Universitari, nonché alla nomina dei componenti degli stessi;

Art. 10

Il giorno antecedente all'inizio delle operazioni di voto, ovvero il **28.2.2011**, il Presidente di ciascun seggio elettorale od un suo delegato, al fine dell'insediamento del seggio, prenderà in consegna dall'Ufficio Elettorale dell'Ateneo, **entro le ore 12,00 dello stesso giorno** il materiale elettorale necessario all'espletamento delle operazioni di voto.
Le schede elettorali saranno vidimate dal Presidente di seggio o da suo delegato, apponendo su ciascuna scheda il timbro del seggio e la firma o sigla propria o del suo delegato, controllandone il numero di cui sarà fatta menzione nel verbale elettorale.

Art. 11

Le successive costituzioni di ogni seggio elettorale dovranno avvenire **almeno un'ora prima** dell'orario fissato per l'inizio delle operazioni elettorali;
E' compito specifico di ciascun Presidente di seggio controllare l'agibilità del locale sede delle operazioni elettorali nonché la presenza in loco delle cabine, delle urne e del rispetto di tutti gli adempimenti connessi ad assicurare e garantire la sicurezza e la regolarità del voto;

Art. 12

Ai seggi potranno accedere esclusivamente gli elettori ed i rappresentanti di lista; saranno ammessi ad esprimere il proprio voto soltanto gli elettori che all'orario stabilito per la chiusura dei seggi si troveranno all'interno degli stessi;

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si fa rinvio allo Statuto, al Regolamento Generale, al Regolamento per le Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti, nonchè, se ed in quanto applicabili, a tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

IL RETTORE
Prof. Francesco Tomasello

r.p.a : *Avv. Massimo Fiumara*